

Relazione illustrativa alla proposta di legge statutaria a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Piergallini, Vitri, Mastrovincenzo, Seri, Nobili, Mangialardi, Caporossi

**MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1
"STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"**

Signori Consiglieri,

nonostante l'importante quadro normativo sviluppato a livello europeo e nazionale a sostegno della parità di genere in ogni ambito, l'obiettivo di una piena uguaglianza nella società risulta ancora incompiuto. La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di rafforzare l'impegno della Regione Marche in tal senso, agendo sul testo fondamentale della sua autonomia: lo Statuto.

La necessità di agire su questo fronte è sostenuta da pilastri normativi e strategici, nazionali e internazionali, di ampio respiro: dalla legge 125/1991 (sulle azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro) al decreto legislativo 198/2006 (Codice delle pari opportunità), fino ad arrivare alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, elaborata nel contesto del PNRR, e, a livello globale, al Quinto Obiettivo di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030, sottoscritta nel 2015 dai governi di 193 Paesi membri dell'ONU, incentrato proprio sulla parità di genere.

In tale contesto, quindi, la Regione Marche ha il dovere di contribuire attivamente al raggiungimento di questi obiettivi con azioni mirate. Tra queste si collocano sicuramente anche quelle che orientano un cambiamento culturale operato attraverso il linguaggio usato dalle istituzioni. Riteniamo, infatti, che il linguaggio sia uno strumento fondamentale e potente di cambiamento, capace di modificare la realtà e le abitudini ereditate nel tempo.

Conseguentemente a questo, il testo della proposta di legge interviene sull'articolo 3 della legge statutaria 1/2005, al fine di integrare e rafforzare l'impegno della Regione in materia di pari opportunità, agendo appunto per indicare degli impegni generali e dei criteri operativi vincolanti per un uso del linguaggio non discriminante e rispettoso dell'identità di genere.

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1 della proposta aggiunge un nuovo periodo al comma 1 dell'articolo 3:

"Incentiva l'impiego di un linguaggio consapevole e inclusivo, al fine di stimolare un cambiamento culturale che contribuisca a superare le disuguaglianze e le discriminazioni, affermando la cultura del rispetto."

Questa integrazione stabilisce un mandato programmatico e culturale per la Regione. L'uso di un linguaggio consapevole e inclusivo viene elevato a strumento strategico statutario per la prevenzione delle disuguaglianze e la promozione della cultura del rispetto nella società marchigiana.

Il comma 2, invece, aggiunge un periodo al comma 2 dell'articolo 3, definendo un criterio di prassi operativa:

"Al fine di riconoscere e rispettare l'identità di genere, vengono identificati sia il soggetto femminile che il maschile in atti amministrativi e corrispondenza, denominazioni di incarichi, funzioni politiche e amministrative."

Questa disposizione introduce un criterio di prassi amministrativa vincolante. L'utilizzo della doppia declinazione (femminile e maschile) per incarichi, funzioni e destinatari di atti e corrispondenza istituzionale non è lasciato alla discrezione, ma diviene un obbligo statutario per riconoscere e rispettare l'identità di genere. Ciò assicura la piena visibilità istituzionale della figura femminile nei ruoli di gestione e decisionali della Regione.

L'articolo 2, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. Le modifiche proposte riguardano principi e prassi linguistiche/amministrative e non comportano costi aggiuntivi diretti per il bilancio regionale.

L'approvazione di questa proposta di legge statutaria integra lo Statuto della Regione Marche, allineandolo ai più avanzati obiettivi di sviluppo sostenibile e di parità di genere.

Elevando il linguaggio inclusivo a principio statutario e rendendo obbligatoria la declinazione di genere negli atti ufficiali, la Regione non solo riafferma il suo impegno contro le discriminazioni, ma agisce concretamente per incentivare un cambiamento culturale tangibile, promuovendo la cultura del rispetto in tutti i suoi atti ufficiali.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA
(articolo 84 del Regolamento interno)

Elementi idonei a suffragare la neutralità o invarianza finanziaria

<p>CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ O INVARIANZA FINANZIARIA</p> <p>La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale</p>	<p>La proposta di legge statutaria si compone di 2 articoli.</p> <p>L'articolo 1 modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge statutaria regionale con disposizioni di carattere ordinamentale che non recano oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.</p> <p>L'articolo 2, in fine, dichiara l'invarianza finanziaria della proposta di legge statutaria e quindi non reca oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.</p>
---	--